

n. 16/2017

Roma, settembre 2017

LA SUCCESSIONE DEI SOCI NEI DEBITI DELLA SOCIETÀ ESTINTA.

Nota a Cass. Civ., Sez. I, n. 15474 del 22 giugno 2017.

Premessa.

Con la sentenza in commento la Sezione Prima della Suprema Corte ha confermato l'orientamento, tra i due dibattuti, a mente del quale dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese il socio diventa successore della società estinta soltanto se ricorre la condizione posta dall'art. 2495, comma 2, c.c., ovvero se i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.

La soluzione di seguito argomentata delinea quelli che costituiscono i presupposti ed i limiti entro cui permettere ai creditori di agire nei confronti dei soci, impedendo da un lato, che il comportamento unilaterale della società debitrice che si cancella dal registro delle imprese possa pregiudicare il recupero del credito e, dall'altro, offrendo ai creditori la facoltà di rifarsi sui soci della società cancellata per la giusta tutela del proprio credito.

Vediamo come.

*

1. Quadro normativo controverso.

La disposizione normativa fulcro dell'argomento ed oggetto della pronuncia in commento è contenuta nell'art. 2495, comma 2° c.c., che - a seguito della riforma organica del diritto

societario¹ - espressamente recita: "(...) ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (...)".

L'individuazione della portata precettiva della disposizione innanzi citata, costituisce uno degli snodi fondamentali del fenomeno successorio che si verifica nei casi di cancellazione della società.

L'annoso dibattito, portato all'attenzione delle Sezioni Unite, ruotava intorno all'«ampiezza» - se così può dirsi - della suddetta successione.

Taluni², infatti, la equiparavano a quella che si verifica nei casi di successione *mortis causa*, altri³ ne ridimensionavano i confini, nel rispetto dell'altrettanto fondamentale principio di autonomia patrimoniale perfetta e della conseguente

¹ Avvenuta con D.lgs. n. 6 del 2003.

² Cass., n. 9094 del 7 aprile 2017.

³ Cass., n. 2444 del 31 gennaio 2017; Cass., n. 23916 del 23 novembre 2016, secondo cui "la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolve è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi (...)"; Cass., n. 11968/2012.

responsabilità limitata dei soci delle società di capitali.

*

2. Esame della problematica.

Ebbene, come *supra* anticipato, due le tesi contrapposte che ruotavano e ruotano intorno al fenomeno successorio.

Un primo orientamento, confluito poi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 6070/2013, non sembra autorizzare la conclusione secondo cui, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguono anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, ammettendo quindi un fenomeno successorio di tipo esteso, equiparabile a quello delle successioni *mortis causa*. L'altro, secondo il quale la "successione" dei debiti sociali, lungi dall'essere ad ampio spettro, sarebbe limitata e condizionata dall'aver - o meno - i soci ottenuto somme in sede di bilancio finale di liquidazione.

Secondo la prima impostazione, dunque, la disposizione dell'art. 2495, 2° co. c.c., sottintenderebbe un fenomeno successorio simile a quello che scaturisce nei casi di morte di persone fisiche.

Infatti, sostengono le Sezioni Unite *"come nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione, non dia luogo"* - ugualmente - *"ad un fenomeno successorio, sia pure sui*

*generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente società, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali"*⁴.

"Diversamente opinando - sostiene la Corte - si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano)".

Secondo l'interpretazione appena citata, il *discrimen* sarebbe tutt'al più da rinvenirsi non già nella liquidazione di somme in sede di bilancio finale, bensì nel diverso regime di responsabilità attribuito ai soci in virtù della tipologia societaria; infatti, sostengono i giudici di legittimità, *"le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, in costanza di società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali"*.

In conclusione, stando a quanto sinora detto, **gli ex soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, e non definiti in sede di liquidazione, a prescindere dal fatto che ad essi sia stata assegnata una qualche somma in sede di riparto finale di liquidazione**, con la conseguenza che il mancato riparto di somme non esclude, in via di principio, neppure l'interesse del creditore ad agire per l'accertamento del proprio diritto anche nei confronti degli ex soci⁵.

⁴ Cass., SS.UU. n. 6070/2013.

⁵ Cass., n. 9094 del 7 aprile 2017.

Secondo l'altro filone interpretativo, caldeggiato dalla pronuncia in commento, più recente e che dunque sembra avere ampiamente superato e disatteso le argomentazioni delle Sezioni Unite, invece, gli ex soci subentrerebbero alla società estinta dal lato passivo soltanto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; con la conseguenza che **l'accertamento di un attivo distribuito costituisce presupposto per l'assunzione della qualità di successori in capo agli ex soci e della conseguente legittimazione passiva per l'eventuale condanna, a nulla rilevando l'illimitatezza della responsabilità facente capo a questi ultimi**⁶.

Ammettendo un fenomeno successorio esteso, si finirebbe per far ricadere sui soci la responsabilità (talvolta trascurando la tipologia societaria prescelta) di tutti i debiti facenti capo - al momento della cancellazione - alla società, anche nel caso di mancata liquidazione di somme, in violazione della responsabilità limitata di alcuni di essi.

Al contrario, contenendo i limiti entro cui i creditori possono agire, non si lede la posizione personale dei singoli soci; e, d'altronde, nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci rispondano solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe comunque

⁶ Sul punto, cfr. Cass., n. 2444 del 31 gennaio 2017.

incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Applicando questi principi, la pronuncia in commento ritiene errata l'affermazione secondo la quale tra la società ed i soci si delineerebbe un fenomeno successorio assimilabile alla successione *mortis causa*, in quanto la vicenda successoria potrà avere luogo soltanto se siano state rimosse dai soci somme in base al bilancio finale di liquidazione.

A ben vedere, le due tesi, propendono l'una per la maggiore tutela del ceto creditore, specie nei casi di utilizzo distorto o fraudolento dello strumento della cancellazione della società, l'altro, invece, più attuale, tutela anche la classe dei soci, i quali potranno e dovranno rispondere con il proprio patrimonio solo se ed in quanto percipienti di qualche somma, in virtù del bilancio di liquidazione finale.

*

3. Conclusioni.

Premesso tutto ciò, sulla scia di un orientamento che si sta ormai consolidando, la Sezione Prima della Corte di Cassazione, ritenendo troppo lesiva per i soci l'ammissione di una successione estesa nei debiti societari, ha escluso che la mera cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, sia - in via di principio - sufficiente affinché i debiti sociali succedano *de plano* ai soci, con la sola distinzione del loro regime di responsabilità.

Al contrario, ove i creditori sociali, a norma dell'art. 2495, co. 2° c.c. così

interpretato, vogliono agire nei confronti degli ex soci per la tutela dei propri crediti, devono essere in grado di dimostrare che questi ultimi abbiano attinto somme dal bilancio finale di liquidazione, costituendo tale circostanza presupposto di operatività della norma⁷.

Con siffatta interpretazione la Suprema Corte ha inteso garantire da un lato, la tutela del ceto creditore, il quale sarebbe pregiudicato da un utilizzo distorto della cancellazione dal Registro delle Imprese volto a sottrarre i soci dalle responsabilità dei debiti sociali e, dall'altro, gli altrettanti principi di autonomia patrimoniale perfetta ed eventuale responsabilità limitata dei soci.

“È evidente – afferma il Supremo Collegio – che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga ad elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2967 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio”.

Avv. Chiara Menchinelli
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.

⁷ Così, *ex multis*, Cass., n. 23916/2016 secondo cui “(...) il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate da tale norma fiscale”.